

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse della Sig.ra **Albanese Claudia**, nata a Reggio Calabria (RC), il 17.02.1987, C.F. LBNCLD87B57H224B, residente a Bovalino (RC), Via Pomadonna snc, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561) e dall'Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPST'ZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7794561), elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it

- *Ricorrente*

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte** (C.F. 97613140017), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **U.S.R. per il Piemonte, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vercelli** (80006080024), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

- *Resistenti*

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra **Giancani Maria**, inserita nella I fascia delle GPS di per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado**, di cui al decreto prot. n. 1603 dell'1 agosto 2021 dell'Ambito Territoriale di Vercelli, con punteggio pari a 51;
- della Sig.ra **Ciotta Anna**, inserita nella I fascia delle GPS per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado**, di cui al decreto prot. n. 1603 dell'1 agosto 2021 dell'Ambito Territoriale di Vercelli, con punteggio pari a 49;

- *Controinteressato*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del decreto prot. n. 2613 del 20.08.2021 con il quale l'Ambito Territoriale di Vercelli ha escluso la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS di Vercelli, classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** *«per mancanza del requisito del titolo di accesso sulla base della normativa vigente»*;
- della graduatoria dell'Ambito Territoriale di Vercelli relativa alla classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia;
- del D.M. 51 del 3.03.2021, recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”* (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che *«La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente»*;
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”*, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

del diritto del ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre il reinserimento con riserva della ricorrente negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado**.

Si premette in

FATTO

1. - L'odierna ricorrente è docente non di ruolo in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, più precisamente in Romania.

In riferimento a tale titolo, la stessa ha presentato apposita istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente competente ed è in attesa di ricevere il relativo provvedimento di riconoscimento.

2. - Per quanto rileva in questa sede segnalare, la ricorrente ha partecipato con riserva, secondo i termini e le modalità prescritte dal Ministero, alla procedura di inserimento nella I fascia degli

elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (nel prosieguo: GPS), riservata ai docenti abilitati su materia o specializzati sul sostegno e aperta altresì ai docenti **che hanno conseguito all'estero il titolo entro il 31 luglio u.s. e presentato la relativa istanza di riconoscimento.**

Segnatamente, la ricorrente è stata ammessa a partecipare alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi in virtù di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, il quale – in conformità con quanto poi sancito anche a livello legislativo – ha espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento delle relative graduatorie.

Prova ne è che il software predisposto dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi nel portale “Istanze Online” – **al pari di quanto avvenuto lo scorso anno in sede di costituzione delle GPS** – ha consentito ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento di presentare la propria domanda indicando semplicemente la data di conseguimento del titolo e quella della presentazione dell'istanza di riconoscimento, omettendo il dato relativo all'avvenuto riconoscimento. Ciò in quanto il provvedimento di riconoscimento è necessario unicamente all'inserimento a pieno titolo nelle GPS (e negli elenchi aggiuntivi) del docente abilitato/specializzato all'estero e la sua assenza non risulta in alcun modo ostativa al fine della partecipazione alla procedura di inserimento con riserva né all'eventuale all'assunzione con clausola risolutiva.

3. – Malgrado la chiarezza del dato normativo applicabile, l'Ambito Territoriale per la provincia di Firenze, dopo avere regolarmente permesso al ricorrente di presentare l'istanza di inserimento, con decreto del 20 agosto u.s., prot. n. 2613, ha escluso la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS. Segnatamente, l'Ambito Territoriale di Vercelli non ha ritenuto possibile l'inserimento della ricorrente negli elenchi di cui è causa poiché la stessa non sarebbe in possesso di un valido titolo di accesso, richiamando il D.M. 51/2021.

L'art. 1, comma 1, di tale decreto prevede unicamente che «*Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano*

acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 [rectius 31 luglio 2021 n.d.r.]. [...] La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente».

Tale disposizione, tuttavia, avrebbe dovuto essere interpretata in maniera conforme alla previsione legislativa presupposta, l'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, oltre che all'atto regolamentare applicabile alla fattispecie di cui è causa, l'O.M. 60/2020. Tali atti, infatti, avrebbero imposto all'Amministrazione di consentire, **anche a coloro che hanno ottenuto il titolo specializzazione sul sostegno all'estero e sono in attesa di averlo riconosciuto**, di poter presentare domanda ed essere inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS.

Nonostante la chiarezza delle disposizioni legislative e regolamentari, l'Ambito Territoriale di Vercelli ha escluso la ricorrente dalle graduatorie in esame, **a differenza di altri Ambiti Territoriali, come quelli afferenti all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo - in particolare l'Ambito Territoriale di Chieti Pescara - che, invece, in corretta applicazione della normativa di riferimento, hanno permesso ai docenti nella medesima situazione della ricorrente di inserirsi con riserva negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS di proprio interesse e non li hanno esclusi (!).**

Quindi due comportamenti differenti rispetto a un'unica previsione normativa.

4. - Ciò posto, preme rilevare che, peraltro, gli atti odiernamente impugnati sono anche altamente pregiudizievoli per la ricorrente, atteso che dal suo omesso reinserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS di suo interesse deriva l'impossibilità per la stessa di essere destinataria di conferimenti di incarico di docenza sia a tempo determinato che indeterminato.

E invero, gli elenchi di cui è causa costituiscono, insieme alle GPS istituite dall'O.M. 60/2020, graduatorie necessarie all'Amministrazione resistente per individuare i docenti specializzati sul sostegno ai quali conferire **incarichi di docenza annuali** nei vari gradi di istruzione per l'a.s. 2021/2022, di prossima apertura. L'inserimento negli elenchi aggiuntivi in parola assume un'importanza particolare, atteso che **tali graduatorie – unitamente alla I fascia delle GPS – forniranno all'Amministrazione la base per individuare anche docenti destinatari di proposta di assunzione in ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 4, del citato D.L. 73/2021.**

Già dallo svolgimento di tali brevi considerazioni in fatto emerge l'illegittimità del provvedimento

odiernamente impugnato, il quale appare altresì manifestamente pregiudizievole delle prerogative dell'odierna ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ DELLA STESSA E CONTESTUALE VIOLAZIONE DELLA LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 3, COMMA 1, L. 241/1990 - VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 59, COMMA 4, D.L. 73/2021 – VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 7, COMMA 4, O.M. 60/2020 – VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 7, COMMA 1, D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 2, COMMA 4-TER, D.L. 22/2020

Come anticipato in fatto, l'Amministrazione resistente ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS di suo interesse poiché non sarebbe in possesso di un titolo di accesso valido sulla base della normativa vigente.

Tale determinazione, invero, deve considerarsi illegittima e, dunque, meritevole di caducazione, per molteplici ragioni.

1.1 - Innanzitutto, il decreto di esclusione, odiernamente impugnato, è affetto da un evidente vizio di eccesso di potere per motivazione insufficiente, atteso che l'Amministrazione resistente si è limitata a escludere la ricorrente dalla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS asserendo che detto titolo di accesso non fosse valido, **non indicando le ragioni in fatto e in diritto che hanno condotto a tale decisione.**

È evidente, dunque, che la Procedente, con tale determinazione totalmente carente di motivazione sotto ogni punto di vista, abbia violato l'art. 3, comma 1, l. 241/1990 a memoria del quale “*Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*”

Chiarito ciò va altresì aggiunto che tale motivazione, oltre che carente, deve considerarsi illogica, atteso che l'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS di Vercelli sulla scorta di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, che ha espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione e/o di specializzazione

su sostegno conseguite all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle relative graduatorie.

Delle due l'una!

1.2 – Parimenti, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione di legge con riferimento all'**art. 59, comma 4, D.L. 73/2021** che, nel disciplinare la procedura straordinaria di assunzione in ruolo prevista per l'a.s. 2021/2022, ha specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle GPS e agli elenchi aggiuntivi di I fascia, così ponendo nel nulla qualsiasi disposizione di natura amministrativa contrastante.

Tale previsione, infatti, ha espressamente individuato i soggetti abilitati a partecipare alla procedura di cui è causa nei *«docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze [...] o negli appositi elenchi aggiuntivi **ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021**»*.

Evidentemente, dunque, nell'alveo applicativo di tale disposizione rientrano anche tutti i docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero che abbiano altresì presentato l'istanza di riconoscimento del titolo e che dunque possono partecipare alla procedura con riserva di accertamento del titolo.

Tale previsione, tuttavia, è stata erroneamente applicata poiché, in presunta applicazione dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione del 8 luglio 2021, emanato appositamente con l'intento di adeguare il testo del D.M. 51/2021 alla nuova scadenza per il conseguimento del titolo, aggiornandola al 31 luglio 2021, non avrebbe tuttavia recepito la disposizione relativa alla possibilità di inserimento fornita dalla Legge (l'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021) e dall'art. 7, comma 4, lett. e) O.M. 60/2020 anche ai docenti in attesa di accertamento del titolo estero.

Ma così, invero, non è.

Ciò si desume, *in primis*, dal dettato normativo: sul punto è appena il caso di osservare che la disposizione legislativa in parola (l'art. 59 del D.L. 73/2021) non ha fatto altro che ribadire quanto già disposto dall'O.M. 60/2020, recante la disciplina delle *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.

E infatti, l'Ordinanza in questione, sul punto, ha previsto che: *“1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i*

soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021¹ possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. [...] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. [...]”.

Allo stesso modo, anche il D.M. 51/2021 ha unicamente disciplinato le modalità e termini di presentazione delle istanze in GPS, lasciando la disciplina dei requisiti di ammissione all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020, il quale, tra i requisiti di accesso, ha indicato, tra gli altri, anche i titoli “conseguit[i] all'estero, ma [...] ancora sprovvist[i] del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente”, corredati dalla dichiarazione da parte dell'interessato circa l'avvenuta presentazione della “relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

Pertanto, tale disposizione si applica alla procedura di cui è causa anche in virtù di quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.M. 51/2021, il quale rinvia alle disposizioni dell'O.M. 60/2020 e dunque anche all'art. 7, comma 4, della medesima Ordinanza.

Segnatamente, tale previsione dispone che “Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858”.

D'altra parte, ogni previsione degli atti impugnati relativa alla (ri)determinazione dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi in contrasto con quanto previsto dall'O.M. 60/2020 viola anche l'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, sulla base del quale è stata emanata l'O.M. 60/2020, nonché l'art. 59, comma 4, lett. a), D.L. 73/2021.

E infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, D.L. 22/2020, “4-ter. [...] le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (...) [rectius: le GPS – n.d.r.] e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, **ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza**, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 [...] **con ordinanza del Ministro dell'istruzione [...] al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPD) [...] e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti**

¹ Tale termine è stato prorogato alla data del 31 luglio 2021 sulla scorta della previsione dell'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021

finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. [...]".

Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'attribuire un potere al Ministero dell'Istruzione limitato alla disciplina con Ordinanza di ogni profilo relativo sia a "*le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*", sia a "**l'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti**".

L'O.M. 60/2020 ha regolato entrambi gli aspetti in parola, così esauendo il potere normativo del Ministero sul punto. La stessa, infatti, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative GPS in graduatorie di I e II fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

La stessa, infatti, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative GPS in graduatorie di prima e di seconda fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

L'art. 2, comma 4-ter ha altresì imposto al Ministero di sottoporre l'Ordinanza *de qua* al controllo sia del CSPI sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E infatti, com'è possibile evincere dalla parte premessa all'Ordinanza 60/2020, l'emanazione della stessa, in conformità all'indirizzo impresso dall'atto normativo presupposto, è stata correttamente preceduta dal preventivo controllo del CSPI e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di contro, l'Amministrazione resistente, nel disporre l'espunzione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS, ha errato nell'individuare l'atto ministeriale di disciplina dei requisiti di accesso. Tale atto, infatti, non avrebbe legittimamente potuto essere individuato nel D.M. 51/2021 poiché il potere regolamentare sul punto era già stato esaurito con l'Ordinanza 60/2020, attraverso la quale, come fin qui osservato, il Ministero ha esercitato il potere conferitogli dall'art. 2, comma 4-ter, D.L. 22/2020.

Pertanto, ogni previsione contenuta nel D.M. 51/2021 relativa ai requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi non può che essere considerata illegittima poiché contraria all'O.M. 60/2020 e in definitiva anche *contra legem*.

Sotto altro profilo, il D.M. 51/2021 non avrebbe potuto avere un contenuto contrastante con l'O.M. 60/2020, né un'efficacia innovativa della regolamentazione dei requisiti di accesso alle graduatorie di cui è causa, poiché per l'adozione dello stesso il Ministero ha disatteso l'*iter* procedurale dei controlli richiesti dalla legge, omettendo di chiedere il preventivo parere del Ministero dell'Economia e delle

Finanze.

Il contenuto di tale decreto, dunque, così non avrebbe che potuto limitarsi, alla disciplina “di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza” e dunque delle modalità di presentazione delle domande di inserimento.

Donde il primo motivo di ricorso.

II. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AGERE AMMINISTRATIVO

Le osservazioni svolte nel primo motivo di diritto sono sufficienti a legittimare la pretesa di parte ricorrente.

Gli atti impugnati, tuttavia, sono illegittimi anche sotto altri aspetti.

È d'uopo ribadire, infatti, che l'impossibilità di reinserirsi negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS sta impedendo alla ricorrente non solo di avere la possibilità di ricevere conferimento di incarico a tempo determinato, ma altresì di partecipare alla procedura straordinaria di assunzione a ruolo indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 73/2021.

L'agere amministrativo sotteso agli atti impugnati è illegittimo anche per la sua contraddittorietà e per la disparità di trattamento che la ricorrente sta subendo rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS per altri ambiti territoriali, quali ad esempio gli ambiti territoriali afferenti all'U.S.R. per l'Abruzzo. Tale Amministrazione, infatti, ha legittimamente e correttamente ammesso in graduatoria i docenti nella medesima situazione della ricorrente, senza procedere a nessuna espunzione illegittima.

Donde il secondo motivo di ricorso.

IN VIA ISTRUTTORIA

La ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati indicati in epigrafe, o, in alternativa, dei diversi docenti ritenuti portatori di un interesse contrastante con quello della ricorrente.

A tale istanza, ad oggi, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità e/o l'indirizzo di residenza delle suddette persone, si rende necessario che codesto Ecc.mo T.A.R., al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che

l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi del/i controinteressato/i, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

Ovvero, autorizzare la ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il successivo ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Stante quanto sinora esposto, ad avviso di questa difesa, sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione di un provvedimento cautelare che consentirebbe alla ricorrente di ottenere il reinserimento nelle graduatorie di proprio interesse.

E infatti, dall'illegittima espunzione dalle graduatorie di interesse del ricorrente derivano per lo stesso notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale.

Appare evidente, infatti, che il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità, costituzionalmente garantito, ha natura primaria e non può essere condizionato dalle illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale ma, altresì, quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

Nella fattispecie di cui è causa è evidente il danno che ha subito la ricorrente, la quale si è vista privata di un'opportunità lavorativa unica e irripetibile, consistente nella possibilità di partecipare alle procedure di assunzione indette in virtù del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusdittoria, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell'Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non tanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa ha la funzione di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (cd. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile dal combinato disposto tra l'art. 24 e 113 Cost., nonché del principio del giusto processo di cui agli art. 111, comma 6, Cost. e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU), firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia con la Legge del 4 agosto 1955, n. 848.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora codesto Ecc.mo Tribunale adito non adotti i provvedimenti cautelari richiesti.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA

- **in via cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, adottare qualsiasi misura cautelare che permetta alla ricorrente di ottenere il bene della vita richiesto, consistente nel reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS di proprio interesse e all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con condanna dell'Amministrazione al reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS di proprio interesse e all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

Roma, 2 settembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

